

## **Associazione "MuoviLaMusica"**

### **STATUTO**

#### **Art. 1) DENOMINAZIONE**

E' costituita, a norma del Titolo I, Cap. II, art. 36 e segg cod. civ., nonché a norma del presente statuto l'Associazione culturale "**MuoviLaMusica**".

#### **Art. 2) SEDE**

L'Associazione opera in tutto il mondo, con sede in Europa, Italia, Milano, Via Podgora, n.11.

Il Consiglio Direttivo può modificare la sede dell'associazione in relazione alle specifiche esigenze dell'associazione. Il Consiglio Direttivo può anche istituire sedi secondarie, sezioni e dipendenze sia in Italia che all'estero per il perseguimento degli scopi associativi.

#### **Art. 3) SCOPO**

Scopo dell'Associazione é quello di riportare l'arte e la cultura, quali strumenti formativi essenziali, nell'educazione dei bambini ed in ogni caso dei giovani e degli adolescenti e dell'individuo in generale, riaffermandone le qualità artistiche ed i valori culturali.

Tutelare le peculiarità individuali; motivare, promuovere e sostenere la formazione nei più disparati settori delle arti e delle discipline con particolare attenzione alla qualità espressiva ed artistica in generale.

L'Associazione s'impegna attraverso la divulgazione e la promozione di strumenti culturali adeguati, a sostenere coloro che manifestano il seme di una forza creativa e ad aiutarli ad evolvere verso espressioni artistiche, scientifiche, culturali e sociali, nel rispetto della piena libertà espressiva di ogni individuo.

L'Associazione potrà dotarsi delle strutture idonee allo sviluppo e all'incremento di tale formazione, così che queste siano fruibili ad un numero sempre maggiore di individui. All'uopo potrà costituire Commissioni, Giunte, Comitati etc. o in ogni caso organi che direttamente o indirettamente siano in grado di individuare soggetti destinatari dello scopo dell'associazione.

Potrà altresì istituire uno o più Albi di Operatori Qualificati, nei più disparati campi che possano, occorrendo, supportare il lavoro di Enti, Associazioni, Persone anche giuridiche che perseguano finalità condivise e supportate dall'Associazione.

Potrà predisporre e mantenere un Codice Etico - Deontologico cui si attengano tutti gli operatori che condividono le finalità e gli scopi dell'Associazione.

Istituire uno o più Organi, Uffici, Registri, Albi ovvero ogni strumento utile e necessario alla tutela della creatività e dei diritti di tutti coloro ai quali l'associazione si rivolge.

Organizzare attività promozionali e di diffusione mediante conferenze, convegni, dibattiti, seminari di studio, corsi di formazione e di perfezionamento teorici e pratici, laboratori, eventi, spettacoli, performance dal vivo o registrate, e ogni altra forma di comunicazione presente e futura conforme agli scopi dell'Associazione o che possa essere d'ausilio ai soggetti supportati dai propri organi.

Realizzare, pubblicare e distribuire supporti e materiali, inclusi libri, pubblicazioni periodiche, audiovisivi, internet e ogni forma di comunicazione multimediale presente e futura terrestre e satellitare.

Dotarsi di strutture, attrezzature e strumenti utili per la realizzazione delle attività e in ogni caso per il perseguimento degli scopi dell'Associazione. Creare riserve finanziarie ed economiche che possano essere destinate a sostegno di artisti associati e non, ovvero possano essere mutate con forme analoghe a quelle del microcredito.

Istituire corsi, partecipare all'attività di altri soggetti, organismi nazionali ed esteri, Associazioni, Scuole, Università, Fondazioni, Enti Pubblici e Privati, Organizzazioni

e Centri Studi in genere, società, operanti in sintonia con gli scopi dell'Associazione.

**Art. 4) DURATA**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

In ogni caso la stessa potrà essere sciolta in ogni momento ove sia comprovata l'impossibilità della stessa di perseguire gli scopi associativi, ovvero nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal presente Statuto, ma solo a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

**Art. 5) ASSOCIATI**

All'Associazione possono essere ammessi come Associati solo ed esclusivamente coloro che sono stati invitati a partecipare alla stessa dal Presidente in base a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

**Art. 6) CATEGORIE DI ASSOCIATI**

Gli Associati in relazione alla loro anzianità o al loro status si distinguono in:

- Ordinari: coloro che sono stati ammessi all'Associazione dal Consiglio Direttivo ed hanno corrisposto le quote dovute.

- Sostenitori: quegli Associati che hanno corrisposto all'associazione oltre alla quota di partecipazione determinata dal Consiglio Direttivo, anche un ulteriore contributo in denaro, in attività, beni o servizi, accettati dal Consiglio Direttivo.

- Fondatori: coloro che hanno costituito l'associazione, ovvero che hanno acquisito tale status per particolari servizi resi all'associazione. La qualifica di associato fondatore può essere revocata in ogni momento dal consiglio direttivo in ragione di specifici elementi di fatto che possano influire su tale status. L'associato fondatore che perda tale status può acquisire quello di associato Ordinario, Sostenitore o Onorario. Gli associati fondatori contribuiscono alla vita dell'associazione versando anche un contributo minimo annuale di € 100,00.=

- Onorari: Il Consiglio Direttivo può nominare Associati Onorari. Gli Associati Onorari sono dispensati dall'obbligo del pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa annua. Gli Associati Onorari sono liberi di corrispondere all'Associazione contributi in denaro, attività, beni o servizi che dovranno essere accettati dal Consiglio Direttivo.

**Art. 7) ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE.**

Onde poter ottenere l'iscrizione all'Associazione, l'aspirante Associato dovrà essere stato invitato dal Consiglio Direttivo e dovrà compilare la domanda di iscrizione rivolta al Presidente contenente il nome dell'associato Padrino designato dal Consiglio Direttivo.

Il Candidato prima di essere ammesso in via definitiva all'Associazione dovrà partecipare alle attività dell'Associazione come Visitatore. Il Socio Padrino avrà la responsabilità di farsi carico di tutte le istanze del Visitatore nella sua qualità di Aspirante Associato.

Il Visitatore nella sua qualità di Aspirante Associato dovrà conoscere ed accettare le norme dello Statuto dell'Associazione e potrà essere ammesso solo ed esclusivamente dopo aver sottoscritto lo Statuto, il Codice Etico Deontologico, e dopo aver dichiarato di accettarli nella loro intergità e di impegnarsi ad osservarli nella forma e nello spirito, così come dovrà impegnarsi ad osservare ogni eventuale nuova disposizione emanata dal Consiglio Direttivo e in ogni caso dagli Organi dell'Associazione.

**Art. 8) VERSAMENTO DELLE QUOTE**

Gli Associati sono tenuti al versamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. All'atto dell'ammissione e prima di assumere la qualifica di Associato, l'aspirante dovrà versare la quota di iscrizione e la quota di ingresso.

La quota di iscrizione e la quota di ingresso dovranno essere corrisposte, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

In ogni caso la quota di iscrizione dovrà essere versata annualmente entro il termine assegnato dal Consiglio Direttivo ovvero nel termine ultimo del 31 gennaio di ogni anno in via anticipata.

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Gli Associati Fondatori sono esonerati dal versamento della quota annuale fino a quando manterranno la qualifica di associati fondatori ma sono onerati dal contributo annuale minimo di € 100,00.=

#### **Art. 9) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

Tutti gli Associati hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente Statuto, del Codice Etico-Deontologico;
- attenersi alle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed degli organi preposti a regolare la vita dell'associazione;
- non arrecare alcun danno morale o materiale all'Associazione o ad alcuno dei suoi membri.

#### **Art. 10) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**

La qualifica di Associato si perde:

- per dimissioni, che ciascun Associato può presentare con comunicazione al Presidente. Le dimissioni hanno effetto immediato salvo diversa richiesta dell'Associato che sarà di volta in volta vagliata dal Consiglio Direttivo;
- per morosità nel pagamento della quota, trascorsi 30 giorni dall'invito a regolare il pagamento del dovuto;
- per sopraggiunta impossibilità a svolgere un adeguato ruolo, secondo le esigenze dell'Associazione;
- per comportamento direttamente o indirettamente contrastante o contrario con gli scopi statutari;
- per aver strumentalizzato in qualsivoglia modo e per qualsiasi motivo, politico, religioso, razziale etc., la partecipazione all'Associazione;
- per non aver partecipato, ingiustificatamente, per 12 mesi consecutivi, ai lavori dell'Associazione ai quali sia stato invitato a partecipare;
- per esclusione dell'Associato ratificata dal Consiglio Direttivo;
- per decesso.

#### **ART. 11) INFRAZIONABILITA' DELLA QUOTA ASSOCIATIVA**

La quota associativa non ha carattere remunerativo della partecipazione all'Associazione. Pertanto gli Associati receduti, espulsi o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione per qualsivoglia motivo o ragione, non hanno alcun diritto ad eventuali restituzioni, anche parziali della quota versata.

Analogamente, colui che sia stato espulso per morosità sarà in ogni caso tenuto al pagamento integrale della quota.

#### **ART. 12) AMMISSIONI ED ESCLUSIONI DALL'ASSOCIAZIONE**

L'ammissione e l'esclusione degli Associati vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

È ammesso ricorso al Collegio dei Garanti che deciderà delle questioni a lui sottoposte secondo le norme del presente Statuto.

#### **Art. 13) COMITATI, ORGANI, ALBI**

Onde consentire all'associazione di perseguire i propri scopi, possono essere costituiti dal Consiglio Direttivo particolari Commissioni, Comitanti, Organi o Albi etc. etc., che dovranno esercitare le loro funzioni anche presso altri Enti od Organi in generale, al fine di perseguire gli scopi dell'Associazione, secondo le regole dettate dal

presente Statuto, nel rispetto del Codice Etico-Deontologico ed in ogni caso nel rispetto delle competenze e delle regole specificamente dettate dal Consiglio Direttivo per il funzionamento di ogni singolo Organo.

Sono in ogni caso necessari e funzionali al perseguimento degli scopi associativi i seguenti organi:

- Il comitato Etico Deontologico;
- La Commissione d'Onore;
- La Camera Arbitrale;
- Il Collegio dei Garanti;

Sono altresì istituiti i seguenti Albi:

- L'Albo degli Operatori dell'Associazione e dei Sostenitori;
- L'Albo Idee Creative;

Altri Albi possono essere istituiti con l'approvazione del Consiglio Direttivo, e con parere della Commissione d'Onore e del comitato Etico Deontologico.

L'iscrizione ad uno degli albi tenuti dall'Associazione non comporta l'iscrizione all'Associazione.

#### **Art.14) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Consiglio Direttivo
- L'Assemblea
- Il Tesoriere
- Il Segretario

#### **Art. 15) IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza anche legale dell'Associazione e può delegare in tutto o in parte le sue funzioni o cariche a soggetti od Organi dallo stesso designati.

Il Presidente:

1. Provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo ogni qualvolta sia necessario;
2. Provvede alla convocazione dell'Assemblea dell'associazione;
3. Provvede alla firma dei mandati necessari all'associazione;
4. Presiede l'attività del Consiglio Direttivo;
5. Partecipa alla Commissione D'Onore;
6. Presiede il Comitato Etico Deontologico;

#### **Art. 16) IL VICEPRESIDENTE**

Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente e rappresenta a tutti gli effetti l'associazione disgiuntamente dal Presidente.

Si occupa di svolgere tutte le attività operative necessarie alla vita dell'associazione, ovvero che gli venissero delegate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto, salva ogni diversa determinazione, da un minimo di cinque membri possibilmente scelti tra gli Associati Fondatori ad un massimo di 11.

In ogni caso membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente dovranno sempre essere in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica nove anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

I membri del Consiglio Direttivo vengono proposti dal Presidente e nominati su valutazione insindacabile degli altri Componenti del Consiglio.

In ogni caso non potranno far parte del Consiglio Direttivo gli Associati che abbiano

in corso una controversia di qualsiasi tipo con l'Associazione e pertanto in caso di controversia decade immediatamente dalla carica e dalla funzione.

Il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio palese il Tesoriere ed il Segretario; può altresì nominare un Presidente Onorario, stabilendone le funzioni.

All'interno del Consiglio Direttivo è consentito il cumulo delle cariche.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo il Presidente, nominerà i membri in sostituzione che dureranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 18) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo amministra e dirige l'Associazione con tutti i poteri ordinari e straordinari e più specificamente, deliberando all'unanimità, assolve ai seguenti compiti:

- Determina o fornisce gli elementi per la quantificazione del compenso annuo dei membri dei vari organi dell'Associazione.
- Stabilisce la quota di iscrizione e la quota associativa annua e per i servizi offerti dai vari organi dell'Associazione.
- Determina eventuali contributi straordinari a copertura di specifiche iniziative.
- Approva ogni anno i bilanci che gli sono sottoposti dagli organi amministrativi cui è delegata l'amministrazione dell'Associazione da parte del Tesoriere.
- Delibera sulle ammissioni all'Associazione.
- Può nominare comitati tecnici, commissioni di studio, consulenti in rapporto alle esigenze associative, nonché l'Organo Esecutivo a cui può delegare alcuni dei suoi poteri con le forme che ritiene più opportune.
- Propone all'organo competente i termini delle eventuali assemblee degli iscritti agli Albi per sondare gli argomenti sui quali ritiene necessario verificare l'orientamento degli iscritti.
- Nomina i responsabili delle sedi, sezioni e dipendenze dei vari organi dell'Associazione.
- Nomina i membri del Comitato Etico Deontologico.
- Determina le procedure per la tutela della professionalità ed Attività degli Iscritti.
- Cura l'organizzazione e la gestione delle attività dell'Associazione.
- Delega alcuni suoi poteri, con le forme che ritiene più opportune.
- Ratifica i provvedimenti disciplinari a carico degli Associati o Iscritti agli appositi Albi, ed eventuali espulsioni, anche su proposta del Comitato Etico Deontologico.
- Attiva, qualora si renda necessario, il Collegio dei Garanti.
- Delibera sulle modifiche al presente Statuto in modo autonomo.
- Espleta ogni altra attività, senza alcun limite, ad eccezione di quelle specificatamente delegate ad altri Organi dell'Associazione.
- alcuni componenti del Consiglio Direttivo possono essere delegati allo svolgimento di incarichi operativi utili alla vita dell'associazione

#### **Art. 19) LE COMMISSIONI D'ONORE**

Le Commissioni d'Onore in ogni disciplina d'Arte, sono organi esterni all'Associazione composte da Artisti di chiara fama. Tali Artisti saranno iscritti all'Apposito Albo tenuto dall'Associazione. Ogni Commissione D'Onore sarà composta da un minimo di tre ad un massimo di nove membri nominati dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente dell'Associazione in accordo con ogni rispettivo Presidente Onorario.

La Commissione D'Onore può ispirare o proporre progetti specifici approvati dall'Associazione, li verifica e vigila sul loro corretto adempimento. Delibera su tutte le questioni che le vengono sottoposte dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 20) IL COMITATO ETICO DEONTOLOGICO**

Il comitato Etico Deontologico provvede alla stesura e all'aggiornamento dei

regolamenti e del loro adeguamento alle esigenze dell'Associazione, alla sorveglianza del rispetto delle regole riprodotte nei codici Etico-Deontologici applicati dall'Associazione e/o dai partecipanti alla stessa, e all'applicazione dei predetti Codici negli Organi ed Organismi Enti o Società partecipati o con cui collabora l'Associazione.

Il Comitato Etico Deontologico sovrintende la tenuta degli Albi e la partecipazione agli stessi di soggetti che rispettino i Codici compilati; fornisce il proprio parere in tutte le questioni che gli vengano sottoposte dagli Organi dell'Associazione per il regolare svolgimento della vita associativa e per il corretto perseguimento dello scopo.

#### **Art. 21) ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote e con il rispetto delle regole dell'Associazione.

L'assemblea ha principalmente funzione consultiva. In ogni caso è tenuta ad assolvere i seguenti compiti:

- approva i bilanci consuntivo e preventivo annuale entro il 30 giugno di ogni anno;
- indica il nominativo di uno dei possibili membri del Comitato Etico Deontologico;
- esprime un parere non vincolante su eventuali questioni che le siano state sottoposte dal Consiglio Direttivo.
- in caso di scioglimento dell'Associazione nomina il liquidatore in eventuale mancanza della nomina da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 22) MODALITÀ DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, presso la Sede dell'Associazione o, in ogni caso, ove occorra. Per consentire la maggior efficace partecipazione degli associati l'Assemblea è validamente tenuta se alcuni membri partecipano alla stessa in video o teleconferenza.

La convocazione avverrà mediante invito da inoltrare agli Associati almeno 30 giorni prima dell'Assemblea, a mezzo lettera, comunicato stampa, fax o e-mail, o pubblicazione sul sito internet specificando il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea stessa.

In caso di comprovata urgenza, il termine minimo per la convocazione viene fissato dal Consiglio Direttivo e potrà essere anche di 48 ore prima dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea può tenersi anche mediante video o teleconferenza, con il rispetto delle procedure che il Consiglio Direttivo potrà adottare.

L'Assemblea dovrà essere convocata almeno una volta l'anno e, comunque, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli Associati.

Diverse modalità di funzionamento o di convocazione dell'Assemblea potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo in relazione alle necessità ritenute esistenti per la vita stessa dell'Associazione.

Nel verbale dell'assemblea dovrà indicarsi chi ha partecipato in video o teleconferenza. il verbale dovrà essere trasmesso a chi ne faccia richiesta, previa annotazione della richiesta in calce allo stesso ad opera del Segretario.

#### **Art. 23) ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria:

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti;

L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei voti degli associati;

L'Assemblea Straordinaria in ogni caso è chiamata a deliberare, con fini meramente consultivi, l'eventuale proposta di scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio deliberata dal Consiglio Direttivo, ovvero su altre questioni di vitale importanza per l'Associazione.

L'Associato impossibilitato a partecipare all'Assemblea potrà delegare con atto

scritto, altro Associato in sua vece. La delega dovrà contenere la data dell'Assemblea e le delibere per le quali è convocata. Un Associato potrà rappresentare al massimo 5 Associati assenti.

**Art. 24) REMUNERAZIONE DELLE CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE**

Tutte le cariche funzionali alla vita dell'Associazione sono remunerate con un rimborso spese anche forfetario, ovvero con un possibile compenso deliberato dal Consiglio Direttivo o dal Comitato allo scopo specificamente creato.

**Art. 25) OPERATIVITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo determina la durata del proprio mandato e i suoi membri possono essere rieletti. Si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando intervengano personalmente o per delega o per video o teleconferenza almeno cinque dei suoi componenti e vi partecipi anche il Presidente.

La mancanza del Presidente rende invalido il Consiglio a meno che l'assenza non sia stata voluta dal Presidente stesso o non abbia delegato qualcuno a partecipare in sua vece al Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute di norma presso la Sede dell'Associazione. Il Presidente potrà convocarle anche fuori sede.

**Art. 26) POTERI E DELEGHE DEL VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi incarichi.

Al Vice Presidente possono essere delegati in tutto o in parte gli incarichi del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nelle funzioni di competenza

**Art. 27) IL SEGRETARIO**

Il Segretario può essere nominato anche tra estranei all'associazione ed ha il compito di:

- coordinare le attività associative;
- provvedere allo svolgimento dei programmi sociali;
- dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- redigere e firmare i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- custodire i registri delle riunioni degli organi dell'Associazione e della corrispondenza, compresa la documentazione inerente l'ammissione degli Associati.

**Art. 28) TESORIERE**

Il Tesoriere può essere nominato anche tra estranei all'associazione ed ha il compito di:

- coordinare l'attività amministrativa dell'Associazione;
- verificare il rispetto delle disposizioni della legge fiscale;
- predisporre i bilanci dell'Associazione;
- firmare i mandati di pagamento;
- custodire i registri e le documentazioni contabili;
- provvedere a tutti gli incombeni necessari alla vita patrimoniale fiscale ed economica dell'Associazione tenendo informati della propria attività il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

**Art. 29) IL COLLEGIO DEI GARANTI**

Può essere nominato anche tra estranei all'associazione e viene nominato in via permanente dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Garanti, dovrà avere sempre presente che è interesse dell'Associazione quello di tentare di risolvere in via bonaria

ogni e qualsiasi questione o controversia che veda coinvolti i propri membri. Ogni e qualsiasi membro dell'associazione che venga a conoscenza della possibilità di un motivo di dissidio tra vari associati, tra iscritti agli Albi tenuti dall'Associazione, o anche solo tra estranei che accettino di sottoporsi al giudizio del Collegio dei Garanti, sottoporrà la questione al Collegio Dei Garanti. Questo, in caso di mancata risoluzione amichevole della possibile disputa, al fine di tutelare al massimo la vita e lo scopo dell'Associazione risolverà le questioni che gli verranno sottoposte osservando le regole sottodescritte ovvero quelle diverse che deciderà di adottare se ratificate dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Garanti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti.

Il Collegio dei Garanti è composto:

- da un membro che avrà funzioni di Presidente del Collegio.
- da un membro in rappresentanza dell'Associazione o dell'Ente;
- da un membro in rappresentanza degli Artisti ed in ogni caso dei soggetti ai quali l'associazione si rivolge.

I due membri supplenti possono essere chiamati in sostituzione temporanea o definitiva del componente impossibilitato a presenziare. Il componente supplente assume la carica di componente definitivo ove venga chiamato a sostituire in via permanente un membro mancante. In tal caso il Consiglio Direttivo dovrà nominare i supplenti mancanti.

Il Collegio ha il compito di esaminare e risolvere le controversie tra gli Associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi;

può essere chiamato ad esprimere pareri preventivi in ordine a questioni di carattere procedurale o formale inerenti o in qualsivoglia modo coinvolgenti i rapporti dell'Associazione.

Giudica le controversie o le questioni che gli vengono sottoposte tra l'Associazione e gli Associati osservando la sottodescritta procedura. È tenuto a decidere ogni disputa gli sia sottoposta da chiunque abbia avuto rapporti con l'Associazione.

Deve risolvere ogni questione inerente l'Associazione e i suoi membri o aspiranti tali, ovvero ogni questione concernente l'espulsione di aderenti dall'Associazione.

Ogni membro dell'Associazione che riceva una doglianza da parte di uno dei soggetti che hanno diritto a muovere delle osservazioni a carico di membri o organi dell'Associazione o a carico dell'Associazione stessa, è tenuto a trasmettere immediatamente al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Garanti la doglianza stessa.

Ove il Consiglio Direttivo non risolva amichevolmente la doglianza entro nove giorni dal ricevimento della segnalazione, sarà compito del Collegio dei Garanti indire una riunione da tenersi nei diciotto giorni successivi alla scadenza del termine, invitando colui che si duole ad esporre le ragioni della propria doglianza in una riunione del Collegio appositamente convocata. Nella stessa riunione il soggetto che ha mosso le proprie doglianze potrà presentare scritti illustrativi con le proprie richieste sottoposte al vaglio del Collegio.

Ove il Collegio ritenga di dover raccogliere informazioni ulteriori rispetto a quelle sottopostegli anche con gli scritti, potrà fissare ulteriori sedute di discussione nel termine di centottanta giorni dalla data di convocazione del soggetto che ha mosso le proprie doglianze.

Esaurita la discussione, il Collegio dei Garanti dovrà emettere la propria decisione motivata, assunta a maggioranza nel termine di 260 giorni dalla costituzione del Collegio ove questa sia avvenuta in un tempo differente rispetto alla comparizione innanzi al Collegio del soggetto che ha mosso le proprie doglianze. La decisione che sarà assunta nel rispetto del disposto di cui agli artt. 806 e segg. c.p.c., verrà comunicata alle parti per il tramite di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Collegio dei Garanti deciderà anche in ordine al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio stesso.



**Art. 30) IL PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote degli Associati;
- dalle quote di iscrizione versate dagli iscritti ai vari Organi ed Albi;
- dal quanto residuasse a favore dell'associazione stessa in seguito all'accesso ai vari servizi offerti;
- da eventuali donazioni o contributi pervenuti all'Associazione.

Alla fine di ogni anno, se dovesse emergere un avanzo di gestione dal bilancio, il Consiglio Direttivo potrà accantonare lo stesso in apposito fondo da utilizzare a copertura di eventuali disavanzi di gestioni future.

**Art. 31) ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione si estingue:

- per inattività continuata protrattasi per oltre 12 mesi;
- per raggiungimento dello scopo associativo;
- per sopravvenuta impossibilità al conseguimento dello scopo associativo;
- per mancanza di Associati;
- per decisione del Consiglio Direttivo.

**Art. 32) DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Statuto ha valore convenzionale tra le parti. Può essere in tutto o in parte modificato dal Consiglio Direttivo nei modi e nei termini convenuti.

Per tutto quanto non eventualmente previsto o disciplinato, dovrà farsi riferimento agli atti integrativi predisposti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, ovvero dal Collegio dei Garanti e, in via residuale ed in mancanza di diversa soluzione, dalle vigenti norme di legge.

All'atto dello scioglimento il patrimonio residuo dovrà essere destinato ad Associazioni o Enti che tutelino l'Arte e gli Artisti secondo le scelte che verranno operate all'epoca, dal Consiglio Direttivo sentito il parere della Commissione D'Onore e del Comitato Etico Deontologico.

Statuto aggiornato al 1 gennaio 2016